

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'  
LABORATORIALI ED ESPOSITIVE DI GIOVANI ARTISTI IN COLLABORAZIONE  
CON IL QUARTIERE SAN VITALE E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO LAVI!  
CON CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE DI PROPRIETÀ  
COMUNALE SITO IN BOLOGNA, VIA SANT'APOLLONIA 19/A.

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG N. 90756/2016

TRA

Il Comune di Bologna - Quartiere San Vitale C.F. 01232710374, di seguito denominato  
Quartiere, legalmente rappresentato dal Direttore Dott. Romano Mignani, nato a Bologna il  
02.10.1961, nominato con Ordinanza Sindacale P.G. n. 122481/2015, ai sensi dell'art. 107,  
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, che agisce in nome e  
per conto dello stesso e domiciliato per la carica in Bologna - Vicolo Bolognetti 2,

E

L'Associazione Culturale Spazio Lavi!, C.F. 91348430371, con sede sociale a Bologna Via  
San Rocco n. 9, iscritta nell'Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna,  
di seguito denominato "Proponente", e rappresentata dalla Presidente Sig.ra Monica  
Manfrini ...

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai  
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei  
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art.4 bis il quale  
prevede la promozione e la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva per interventi di  
cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini singoli o attraverso  
formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- il Comune di Bologna, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito

Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

- l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- con comunicazione P.G. n. 360066/2015 del 18 novembre 2015 è pervenuta dall'Ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva la dichiarazione di interesse dell'Associazione Culturale Spazio Lavì per la co-progettazione relativa all'avviso pubblico per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani in riferimento all'utilizzo del locale sito in Via S. Apollonia 19 e che di tale dichiarazione d'interesse si è data notizia sul sito del Quartiere per un periodo di 15 giorni;

- con determinazione dirigenziale P.G. n.55047/2016 il settore Edilizia e Patrimonio ha stralciato il locale di Via Sant'Apollonia 19/a, già assegnato al Quartiere, dall'elenco delle Libere Forme Associative per destinarlo a finalità istituzionali;

#### SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

#### 1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di

concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

## 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda attività laboratoriali ed espositive di giovani artisti, con anche un percorso legato ad una dimensione ibrida di contaminazione di altri linguaggi e sperimentazioni grafiche, così come meglio specificato nel progetto allegato. Inoltre saranno organizzati incontri, mostre e workshop per utenti di tutte le età.

## 3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

Il Proponente si impegna a:

- utilizzare il logo di "Collaborare è Bologna" ed il logo del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento;
- rispettare quanto indicato al successivo punto 5 del presente Patto relativamente alla concessione degli immobili.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della

cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del

Comune;

#### 4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;

- semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle azioni di cura condivisa;

- la possibilità di utilizzare le sale di Quartiere per eventi legati all'attività oggetto del presente Patto, secondo il Regolamento delle sale comunali e compatibilmente con la relativa disponibilità delle stesse;

- la concessione in uso, a titolo gratuito, dei locali individuati al successivo punto 5.

#### 5. LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui al punti 1 e 2 viene concesso gratuitamente il locale costituente bene demaniale (cod.inv. C/100), sito in Bologna Via Sant'Apollonia 19/A, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 190, Mappale 360, Subalterno 1, di mq 21,6, cat. C/1, locale attualmente vuoto, e rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 1), parte integrante del presente Patto di collaborazione. Il valore locativo di riferimento annuo complessivo stimato dal Settore Edilizia e Patrimonio ammonta ad Euro 1.951,20 che viene ridotto del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dal Proponente. Il locale sito in Via Sant'Apollonia n.19/a, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 così

	come modificato dal D.L. n.63/2013 convertito con modifiche nella L. n. 90/2013 e dal D.L.	
	n. 145/2013, è soggetto all'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica e	
	pertanto tale documento n. 06457-031655-2015 viene allegato al presente Patto.	
	L'edificio, in cui sono ubicati i locali, la cui epoca di costruzione risale al 1900, è di	
	interesse documentale e quindi suscettibile di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..	
	Il locale viene assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il Proponente ne ha	
	preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna. Il locale è concesso per la	
	durata del presente Patto.	
	Il Proponente si impegna a custodire il locale con la diligenza del buon padre di famiglia e,	
	in relazione al suo uso, assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose	
	cagionati dalla attività svolta, stipulando adeguata copertura assicurativa, tenendo sollevato	
	il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo. Copia dell'assicurazione verrà	
	consegnata al Quartiere alla stipula del presente patto.	
	Il Proponente si impegna inoltre:	
	- ad effettuare la manutenzione ordinaria del locale e ad eseguire gli interventi necessari per	
	rendere e mantenere il locale in stato da servire all'uso per cui sono concessi;	
	- al pagamento delle utenze che verranno direttamente intestate ovvero a rimborsare al	
	Comune la quota dei consumi e degli oneri accessori per i quali non è possibile	
	l'intestazione diretta;	
	- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del locale senza	
	avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.	
	Date le finalità connesse all'utilizzo dei locali, e l'esiguo valore locativo di riferimento, si	
	esclude il versamento di somme a titolo di deposito cauzionale o di garanzia fidejussoria.	
	<b>6. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA</b>	
	Il Proponente si impegna a fornire al Comune a cadenza annuale una relazione illustrativa	
		Pagina 5 di 7

delle attività svolte. Il mancato invio di detta documentazione è causa di decadenza della concessione in uso del locale. L'Associazione s'impegna a rendere disponibile il proprio Statuto, i propri Bilanci, l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta e/o indiretta, nonché le informazioni delle attività svolte e dei risultati conseguiti, anche in relazione a quanto previsto dal presente Patto, dandone pubblicità sul sito dell'associazione o sul sito del Comune, sezione Comunità. Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto.

#### 7. DURATA, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2019, con possibilità di proroga, esclusivamente mediante atto espresso, per una sola volta e per un massimo di 4 anni.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dal presente Patto con un preavviso di 6 mesi da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata a/r. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca della concessione dei locali legati al presente Patto di collaborazione.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione. La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno nonché l'interruzione della collaborazione.

Alla scadenza, il locale sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e

sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado

d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al

Proponente all'atto della riconsegna dei locali alla scadenza ovvero alla interruzione del presente Patto di collaborazione.

Qualora, alla scadenza del presente Patto di collaborazione, il Proponente non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

#### 8. RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente Patto di collaborazione.

#### 9. SPESE CONTRATTUALI

Il presente Patto è soggetto a registrazione in termine fisso. Sono a carico del Proponente, senza alcun onere per il Comune, tutte le spese inerenti e conseguenti la registrazione del presente Patto.

Bologna, 04/04/2016

per Comune di Bologna

per Ass.ne Culturale Spazio Lavi!

Quartiere San Vitale

Il Presidente

Il Direttore

Monica Manfrini

Romano Mignani